

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3332

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RAPELLI e TREMELLONI

Presentata il 14 ottobre 1961

Disciplina della professione di concessionario, rappresentante e agente di pubblicità

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con decreto 18 giugno 1931 n. 773, prescrive che non possono aprirsi o condursi agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, senza licenza del questore.

La comune interpretazione di questo articolo ha compreso tra le agenzie di affari anche le aziende di pubblicità ampliando notevolmente nella pratica il concetto di agenzia e di agente di affari, comprendendovi le imprese e i tecnici pubblicitari perché ritenuti mediatori, sensali o intromettitori.

Con legge 21 marzo 1958, n. 253, è stata disciplinata la *professione di mediatore* per il cui esercizio è ora necessaria e sufficiente la iscrizione nei ruoli previsti dall'articolo 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272. Questa con l'articolo 3 precisa che per tale professione non è richiesta la licenza del questore, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'attività pubblicitaria è stata dunque compresa tra quelle per il cui esercizio viene richiesta la licenza del questore perché ritenuta attività intermediaria. Ne deriva, che come a suo tempo sono state estese all'attività pubblicitaria le norme sulla licenza di pubblica sicurezza, perché considerata attività intermediaria, così ora debbono valere anche per la stessa, norme simili a quelle della legge 21 marzo 1958, n. 253, che l'abroga.

Sarà sufficiente, per chiunque intenda occuparsi di pubblicità, ottenere la iscrizione in un albo speciale, formato e conservato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia ove ha sede chi richiede l'iscrizione, con le opportune garanzie.

Il progetto di legge che ora si presenta per la approvazione, tende ad ovviare alla disparità di trattamento di queste attività similari, mediante la disciplina anche della *professione di pubblicitario*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per esercitare l'attività di concessionario, rappresentante o agente produttore di pubblicità, per qualsiasi mezzo o veicolo pubblicitario è obbligatoria la preventiva iscrizione in un ruolo speciale, formato e conservato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia ove ha sede il richiedente l'iscrizione.

Il predetto ruolo deve indicare a quali veicoli pubblicitari l'iscrizione si dedica.

L'iscrizione dovrà essere rinnovata di anno in anno secondo le norme di applicazione della presente legge.

La cessazione dell'attività dovrà essere denunciata nei modi e nelle forme che pure saranno stabilite dalle norme di applicazione della presente legge.

ART. 2.

Per l'iscrizione nel ruolo speciale il concessionario, rappresentante o agente pubblicitario, come persona fisica o come legale rappresentante di una persona giuridica, deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 21;
- b) godimento di diritti civili e politici;
- c) immunità penale, da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario;
- d) moralità e correttezza commerciale ineccepibili e idoneità professionale da provarsi mediante attestazioni delle organizzazioni di categoria.

ART. 3.

La registrazione nel ruolo speciale esonera le aziende indicate nell'articolo 1 dall'obbligo della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 635.

ART. 4.

L'esercizio dell'attività disciplinata nella presente legge senza l'iscrizione nel ruolo speciale indicato dall'articolo 1, è vietata.

Chiunque l'eserciti senza le prescritte formalità, incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 665 del Codice penale.

ART. 5.

Hanno diritto alla iscrizione nel ruolo speciale presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura, su semplice domanda e senza presentazione dei prescritti documenti, quanti esplicano le attività contemplate nell'articolo 1, che siano provvisti, alla data di entrata in vigore della presente legge, della licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 115 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 6.

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge.